



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

TITOLO IV
(informativa al pubblico)

TITOLO IV

Capitolo 1

INFORMATIVA AL PUBBLICO

TITOLO IV - Capitolo 1

INFORMATIVA AL PUBBLICO*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Al fine di rafforzare la disciplina di mercato, vengono introdotti obblighi di pubblicazione di informazioni riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali rischi.

Nei casi di utilizzo di sistemi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito ed operativo e di tecniche di attenuazione del rischio di credito, il rispetto dei relativi obblighi di informativa al pubblico costituisce anche condizione necessaria per il riconoscimento ai fini prudenziali dei metodi e delle tecniche suddetti.

Le banche devono formalizzare le strategie e le procedure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di informativa, valutandone l'adeguatezza anche in termini di modalità e frequenza della diffusione delle informazioni. E' responsabilità delle banche assicurare la completezza, la correttezza e la veridicità delle informazioni pubblicate.

La Banca d'Italia verifica l'esistenza di presidi organizzativi idonei a garantire l'affidabilità dei processi di produzione, elaborazione e diffusione delle informazioni.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e successive modificazioni;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e successive modificazioni;
- dai seguenti articoli del T.U.:
 - art. 53, comma 1, lett. *d-bis*) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'informativa da rendere al pubblico;

- art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 53, comma 2-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sull'utilizzo da parte delle banche di:
 - a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
 - b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;
- art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
- art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 67, commi 1, lett. e), 2-*ter* e 3-*bis*, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'informativa da rendere al pubblico;
- art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 67, comma 2-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sull'utilizzo da parte del gruppo bancario di:
 - a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
 - b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per i gruppi sottoposti alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;
- art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da

una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

- art. 69, commi 1 e 1-bis, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Viene inoltre in rilievo:

- l'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*informazione rilevante*”, l'informazione la cui omissione o errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori che su di essa fanno affidamento per l'adozione di decisioni economiche;
- “*informazione esclusiva*”, l'informazione che, se resa nota al pubblico, inciderebbe negativamente sulla posizione competitiva della banca. Può essere considerata tale un'informazione su prodotti o sistemi che, se resa nota alla concorrenza, diminuirebbe il valore di investimenti in essi effettuati dalla banca;
- “*informazione riservata*”, l'informazione soggetta a un vincolo legale di riservatezza concernente i rapporti della banca con propria clientela o con altre controparti.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione:

- a) delle banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario (1) e delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
 - b) delle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario, se sono imprese di riferimento oppure sono controllate da un'impresa madre europea ed hanno un attivo totale di bilancio inferiore a 10 miliardi di euro;
- su base consolidata,
- a) ai gruppi bancari, ad eccezione di quelli controllati da un'impresa madre europea quando il loro attivo totale di bilancio è inferiore a 10 miliardi di euro;
 - b) alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

(1) L'eccezione non riguarda le banche italiane escluse dal consolidamento (cfr. Titolo I, Capitolo I, Parte Seconda, Sezione III, par. 1).

SEZIONE II

REQUISITI D'INFORMATIVA AL PUBBLICO

1. Organizzazione delle informazioni e limitazione degli obblighi

Le informazioni la cui pubblicazione è oggetto della presente disciplina sono elencate nell'Allegato A. Esse hanno carattere quantitativo e qualitativo e sono classificate in quadri sinottici ("tavole"), ciascuno dei quali riguarda una determinata area informativa.

Ove controllate da un'impresa madre europea e dotate di un attivo totale di bilancio non inferiore a 10 miliardi di euro, le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario e le capogruppo pubblicano soltanto le informazioni sulla composizione del patrimonio di vigilanza e sull'adeguatezza patrimoniale (tavole 3 e 4).

Le informazioni vanno pubblicate rispettando l'ordine stabilito nelle tavole dell'Allegato.

2. Contenuto e modalità di pubblicazione delle informazioni

Le banche pubblicano le informazioni riguardanti le attività svolte, i rischi assunti e le metodologie utilizzate; la pubblicazione di tavole prive di informazioni va, pertanto, evitata (1).

Le informazioni eventualmente già pubblicate in altri documenti diffusi dalla banca (ad esempio, nel bilancio) vanno incluse nell'informativa prevista dalla presente disciplina; pertanto, al fine di salvaguardare l'organicità e l'accessibilità alle informazioni, non è consentito il rinvio ad altre fonti.

Le banche commisurano il grado di dettaglio delle singole informazioni pubblicate alla propria complessità organizzativa e al tipo di operatività da esse svolta, tenendo conto dei sistemi adottati internamente per predisporre le informative agli organi aziendali.

3. Requisiti informativi di idoneità

Per le banche che utilizzano sistemi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di credito od operativi e per quelle che si avvalgono di tecniche di attenuazione del rischio di credito, il rispetto di determinati obblighi informativi ("requisiti informativi di idoneità") costituisce condizione necessaria per il riconoscimento ai fini prudenziali dei suddetti sistemi e degli effetti di dette

(1) Ad esempio, le banche che calcolano il requisito patrimoniale sul rischio di credito soltanto in base al metodo standardizzato (cfr. Titolo II, Capitolo I, Parte Prima) non pubblicano le informazioni relative al metodo dei rating interni (cfr. Titolo II, Capitolo I, Parte Seconda).

tecniche. Nelle tavole allegate, i requisiti informativi in questione sono contraddistinti da un asterisco.

4. Deroghe agli obblighi di informativa

Le banche hanno la facoltà di omettere la pubblicazione di informazioni che reputino non rilevanti, ad eccezione di quelle che costituiscono requisiti informativi d'idoneità.

Le banche possono omettere, in casi eccezionali, la pubblicazione di informazioni esclusive o riservate (comprese quelle che sono requisiti informativi di idoneità), a condizione che indichino le informazioni non pubblicate, le motivazioni dell'omissione e pubblichino informazioni di carattere più generale sul medesimo argomento.

5. Modalità e frequenza della pubblicazione

Le informazioni sono pubblicate attraverso il sito internet della banca. Le banche per le quali tale modalità di diffusione risulti difficoltosa o onerosa pubblicano le informazioni nel sito internet della rispettiva associazione di categoria oppure a stampa.

Le banche rendono noto nel bilancio (Nota integrativa, Parte E) il mezzo utilizzato per pubblicare le informazioni.

Le informazioni sono pubblicate almeno una volta l'anno, entro i termini previsti per la pubblicazione del bilancio.

Le banche autorizzate ad utilizzare i sistemi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito od operativi pubblicano, almeno semestralmente, le informazioni di carattere quantitativo contenute nelle tavole allegate e, almeno trimestralmente, le informazioni di carattere quantitativo delle tavole 3 e 4, relative al patrimonio di vigilanza ed all'adeguatezza patrimoniale. La pubblicazione ha luogo rispettivamente entro 60 giorni dalla fine del primo semestre dell'esercizio ed entro quarantacinque giorni dalla fine del primo e terzo trimestre dell'esercizio.

Le banche possono pubblicare le informazioni con maggiore frequenza, in considerazione della rilevanza delle attività svolte, della propria presenza in diversi Paesi e settori finanziari, della partecipazione a mercati finanziari e a sistemi internazionali di pagamento, regolamento e compensazione, della volatilità del valore delle esposizioni.

6. Organizzazione e controlli

Le banche adottano presidi organizzativi idonei a garantire la conformità degli adempimenti informativi con la presente disciplina; la valutazione e la verifica della qualità delle informazioni sono rimesse all'autonomia degli organi aziendali. Le soluzioni adottate vanno inquadrate nel sistema dei controlli interni della banca.

In tale ambito, per quanto riguarda le informazioni diverse da quelle che hanno già formato oggetto di specifici controlli da parte di revisori esterni o dell'organo di controllo, le banche pongono in essere specifiche ed idonee procedure di verifica delle informazioni da fornire al pubblico.

Le scelte operate dalle banche sono approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica. Spetta all'organo con funzione di gestione adottare le misure necessarie al rispetto dei requisiti; all'organo con funzione di controllo compete la verifica dell'adeguatezza delle procedure adottate.

ALLEGATO A

INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

Tavola 1

Requisito informativo generale

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	<p>Per ciascuna categoria di rischio (comprese quelle considerate nelle tavole seguenti), le banche pubblicano obiettivi e politiche di gestione del rischio soffermandosi, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sulle strategie e sui processi per la gestione di tali rischi;b) sulla struttura e sull'organizzazione della pertinente funzione di gestione del rischio;c) sull'ambito di applicazione e sulle caratteristiche dei sistemi di misurazione e di <i>reporting</i> del rischio;d) sulle politiche di copertura e di attenuazione del rischio, sulle strategie e sui processi per la verifica continuativa della loro efficacia.

Tavola 2**Ambito di applicazione**

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Denominazione della banca cui si applicano gli obblighi di informativa.
	(b)	<p>Illustrazione delle differenze nelle aree di consolidamento rilevanti per i fini prudenziali e di bilancio, con una breve descrizione delle entità all'interno del gruppo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) sono consolidate integralmente; ii) sono consolidate proporzionalmente; iii) sono dedotte dal patrimonio di vigilanza; iv) non sono né consolidate né dedotte.
	(c)	Eventuali impedimenti giuridici o sostanziali, attuali o prevedibili, che ostacolano il rapido trasferimento di risorse patrimoniali o di fondi all'interno del gruppo.
	(d)	Per i gruppi, l'eventuale riduzione dei requisiti patrimoniali individuali applicati alla capogruppo ed alle controllate italiane.
Informativa quantitativa	(e)	Denominazione di tutte le controllate non incluse nel consolidamento e ammontare aggregato delle loro deficienze patrimoniali rispetto ad eventuali requisiti patrimoniali obbligatori.

Tavola 3
Composizione del patrimonio di vigilanza

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Informazioni sintetiche sulle principali caratteristiche contrattuali di ciascun elemento patrimoniale e dei relativi componenti, in particolare degli strumenti innovativi di capitale e di quelli non innovativi (cfr. Titolo I, Capitolo 2, Sezione I, par. 3) nonché degli strumenti cui si applicano clausole di salvaguardia (es. <i>grandfathering</i>).
Informativa quantitativa	(b)	Ammontare del patrimonio di base, con il dettaglio dei singoli elementi positivi e negativi, in particolare degli strumenti innovativi di capitale e di quelli non innovativi (cfr. Titolo I, Capitolo 2, Sezione I, par. 3) nonché degli strumenti cui si applicano clausole di salvaguardia (es. <i>grandfathering</i>).
	(c)	Ammontare del patrimonio supplementare e di quello di terzo livello.
	(d)	Altri elementi negativi del patrimonio di vigilanza, con il dettaglio – per le banche che adottano uno dei sistemi IRB – delle eventuali differenze negative fra le rettifiche di valore complessive e la perdita attesa.
	(e)	Ammontare del patrimonio di vigilanza.

Tavola 4
Adeguatezza patrimoniale

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Sintetica descrizione del metodo adottato dalla banca nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche.
Informativa quantitativa	(b)	Per le banche che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito con il metodo standardizzato, il requisito patrimoniale relativo a ciascuna delle classi regolamentari di attività.
	(c)	<p>Per le banche che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito con il metodo IRB, il requisito patrimoniale relativo a ciascuna delle classi regolamentari di attività.</p> <p>Per le esposizioni al dettaglio, l'informativa va resa separatamente per ciascuna delle categorie "esposizioni garantite da immobili", "esposizioni rotative qualificate" e "altre esposizioni al dettaglio".</p> <p>Per gli strumenti di capitale, l'informativa va resa per:</p> <p>i) ciascuno dei metodi previsti (metodo della ponderazione semplice, metodo PD/LGD, metodo dei modelli interni); nel caso del metodo della ponderazione semplice il requisito patrimoniale va distinto in: a) esposizioni negoziate in mercati ufficiali; b) esposizioni in strumenti di <i>private equity</i> nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati; c) altre esposizioni;</p> <p>ii) le esposizioni soggette a disposizioni di vigilanza transitorie per quanto riguarda i requisiti patrimoniali;</p> <p>iii) le esposizioni soggette a clausole di salvaguardia (<i>grandfathering</i>) per quanto riguarda i requisiti patrimoniali.</p>
	(d)	<p>Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato separatamente per:</p> <p>- le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza:</p> <p style="margin-left: 20px;">i) rischio di posizione;</p> <p style="margin-left: 20px;">ii) rischio di regolamento;</p> <p style="margin-left: 20px;">iii) rischio di controparte;</p> <p style="margin-left: 20px;">iv) rischio di concentrazione;</p> <p>- le altre attività:</p> <p style="margin-left: 20px;">v) rischio di cambio;</p> <p style="margin-left: 20px;">vi) rischio di posizione in merci.</p>

	(e)	Requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi.
	(f)	Coefficienti patrimoniali totale e di base (<i>Tier-1 ratio</i>).

Tavola 5

Rischio di credito: informazioni generali riguardanti tutte le banche

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	In aggiunta all'informativa generale riportata nella Tavola 1, per quanto riguarda l'esposizione al rischio di credito e al rischio di diluizione (1), occorre fornire le seguenti informazioni: i) le definizioni di crediti "scaduti" e "deteriorati" utilizzate a fini contabili (2); ii) la descrizione delle metodologie adottate per determinare le rettifiche di valore (3).
	(b)	Esposizioni creditizie lorde totali e medie (4) relative al periodo di riferimento (5), distinte per principali tipologie di esposizione e di controparte (6). L'ammontare è al netto delle compensazioni contabili ammesse, ma non tiene conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.
Informativa quantitativa	(c)	Distribuzione per aree geografiche significative delle esposizioni, ripartite per principali tipologie di esposizione e, se necessario, ulteriori dettagli.
	(d)	Distribuzione per settore economico o per tipo di controparte delle esposizioni, ripartite per tipologia di esposizione, e, se necessario, ulteriori dettagli.
	(e)	Distribuzione per vita residua contrattuale (7) dell'intero portafoglio, ripartito per tipologia di esposizione e, se necessario, ulteriori dettagli.
	(f)	Per settore economico o tipo di controparte significativi, l'ammontare di: i) esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente; ii) rettifiche di valore complessive; iii) rettifiche di valore effettuate nel periodo di riferimento.

(1) Per rischio di diluizione sui crediti commerciali acquistati si intende il rischio che le somme dovute dal debitore ceduto si riducano per effetto di compensazioni o abbuoni derivanti da resi, controversie in materia di qualità del prodotto, sconti promozionali o di altro tipo.

(2) Le banche indicheranno che la definizione utilizzata coincide con quella di vigilanza.

(3) Le rettifiche di valore comprendono le svalutazioni specifiche e di portafoglio nonché gli accantonamenti effettuati a fronte di garanzie rilasciate o di impegni assunti nei confronti di terzi.

(4) Nel caso in cui i dati di fine periodo siano rappresentativi delle esposizioni al rischio della banca durante il periodo di riferimento, l'esposizione lorda media può non essere fornita.

(5) Qualora le informazioni sugli importi medi siano fornite ai sensi di prescrizioni contabili o di altre norme che specificano la metodologia di calcolo da utilizzare, dovrà essere seguita tale metodologia. In caso contrario, le esposizioni medie dovranno essere calcolate utilizzando l'intervallo più frequente che la banca utilizza a fini gestionali, prudenziali o di altro tipo, a condizione che le medie risultanti siano rappresentative dell'operatività della banca. La base impiegata per il calcolo delle medie deve essere specificata soltanto se diversa da quella giornaliera.

(6) Questo dettaglio potrebbe coincidere con quello applicato in osservanza di regole contabili.

(7) Si possono utilizzare gli stessi raggruppamenti per scadenza previsti dalla disciplina contabile.

	(g)	Per aree geografiche significative, l'ammontare: 1) delle esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente; 2) delle rettifiche di valore relative a ciascuna area geografica (1), laddove possibile.
	(h)	<p>Dinamica delle rettifiche di valore complessive a fronte delle esposizioni deteriorate, separatamente per le rettifiche di valore specifiche e di portafoglio. Le informazioni comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) la descrizione delle modalità di determinazione delle rettifiche di valore; ii) il saldo iniziale delle rettifiche di valore totali; iii) le cancellazioni effettuate nel periodo; iv) le rettifiche di valore effettuate nel periodo; v) le riprese di valore effettuate nel periodo; vi) ogni altro aggiustamento, ad esempio per oscillazioni del cambio, fusioni societarie, acquisizioni e dismissioni di filiazioni, compresi i trasferimenti tra tipi di rettifiche di valore; vii) il saldo finale delle rettifiche di valore totali. <p>Le cancellazioni e le riprese di valore imputate direttamente al conto economico vengono evidenziate separatamente.</p>

(1) La quota delle rettifiche di valore di portafoglio non allocata a una specifica area geografica deve essere indicata separatamente.

Tavola 6

Rischio di credito: informazioni relative ai portafogli assoggettati al metodo standardizzato e alle esposizioni creditizie specializzate e in strumenti di capitale nell'ambito dei metodi IRB

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	<p>Per le banche che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito secondo il metodo standardizzato, occorre fornire le seguenti informazioni per ciascuna classe regolamentare di attività:</p> <p>i) la denominazione delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte, nonché le ragioni di eventuali modifiche;</p> <p>ii) le classi regolamentari di attività per i quali ogni agenzia esterna di valutazione del merito di credito o agenzia per il credito all'esportazione viene utilizzata;</p> <p>iii) la descrizione del processo impiegato per estendere le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o all'emissione ad attività comparabili non incluse nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.</p>
Informativa quantitativa	(b)	<p>Per le banche che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito secondo il metodo standardizzato occorre fornire, per ciascuna classe regolamentare di attività, i valori delle esposizioni, con e senza attenuazione del rischio di credito, associati a ciascuna classe di merito creditizio nonché i valori delle esposizioni dedotte dal patrimonio di vigilanza.</p>
	(c)	<p>Con riferimento alle esposizioni che nei metodi IRB sono sottoposte alle ponderazioni regolamentari per il rischio (finanziamenti specializzati - <i>specialised lending</i> -, esposizioni in strumenti di capitale assoggettate al metodo della ponderazione semplice), occorre fornire le esposizioni assegnate a ciascuna classe di rischio creditizio.</p>

Tavola 7

Rischio di credito: informativa sui portafogli cui si applicano gli approcci IRB (*)

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Autorizzazione da parte della Banca d'Italia all'uso del metodo prescelto e/o all'applicazione del processo di estensione ("roll-out").
	(b)	<p>Illustrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) della struttura dei sistemi di rating interni e della relazione tra rating interni ed esterni; ii) dell'uso di stime interne per finalità diverse dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio conformemente agli approcci IRB; iii) del processo di gestione e di riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio di credito; iv) dei meccanismi di controllo e di revisione dei sistemi di rating, anche in termini di indipendenza e di responsabilità.
	(c)	<p>Descrizione del sistema di rating interno, separatamente per le seguenti classi regolamentari di attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) amministrazioni centrali e banche centrali; ii) intermediari vigilati; iii) imprese (comprese le PMI, i finanziamenti specializzati e i crediti commerciali acquistati verso imprese); iv) esposizioni al dettaglio, per ciascuna delle categorie previste (esposizioni garantite da immobili; esposizioni rotative qualificate; altre esposizioni al dettaglio); v) strumenti di capitale (1). <p>La descrizione include:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le tipologie di esposizioni ricomprese nelle classi regolamentari di attività; - le definizioni, i metodi e i dati utilizzati per la stima e la convalida della PD e, se applicabile, della LGD e dei fattori di conversione del credito, incluse le ipotesi impiegate nella derivazione di queste variabili (2);

(1) Gli strumenti di capitale devono essere segnalati in questo ambito come portafoglio separato unicamente nel caso in cui la banca utilizzi l'approccio PD/LGD per gli strumenti di capitale detenuti nel portafoglio bancario.

(2) La banca deve fornire una panoramica generale sull'approccio utilizzato, descrivendo le definizioni delle variabili e i metodi impiegati per la stima e la convalida dei valori delle variabili presentati nelle informazioni quantitative sul rischio. Ciò va effettuato con riferimento a ciascuno dei portafogli indicati nel testo. Le banche devono evidenziare ogni differenza significativa del metodo di stima di queste variabili all'interno di ciascun portafoglio.

		- la descrizione degli scostamenti dalla definizione di inadempienza (default) prevista dalla disciplina prudenziale, laddove essi siano ritenuti rilevanti; occorre anche indicare per ciascun portafoglio le principali classi di esposizioni interessate da tali scostamenti (1).
Informativa quantitativa: valutazione del rischio	(d)	Valori delle esposizioni per ciascuna classe regolamentare di attività. Le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese, laddove le banche utilizzano il metodo IRB avanzato, vengono indicate separatamente dalle esposizioni per le quali le banche non utilizzano tale metodo.
	(e)	Per ciascuna classe di attività – amministrazioni centrali e banche centrali; intermediari vigilati; imprese; strumenti di capitale – con un’ articolazione per classi di PD (compreso il default) sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito (2), occorre fornire: <ul style="list-style-type: none"> i) le esposizioni totali (per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese, la somma delle esposizioni per cassa e dei margini inutilizzati; per gli strumenti di capitale, l’ammontare delle esposizioni in essere); ii) per le banche che utilizzano il metodo IRB avanzato, la LGD media ponderata per l’esposizione (in termini percentuali); iii) il fattore medio di ponderazione del rischio ponderato per l’esposizione; iv) per le banche che utilizzano il metodo IRB avanzato, l’importo dei margini inutilizzati e relativa EAD media ponderata per le esposizioni (3).
	(f)	Per le esposizioni al dettaglio, per ciascuna delle categorie previste, occorre fornire: <ul style="list-style-type: none"> i) le informazioni di cui alla lettera e) (se applicabile, a livello di pool) o ii) un’analisi delle esposizioni con un numero di gradi di perdita attesa sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito (se applicabile, a livello di pool).

(1) Le banche sono tenute a descrivere unicamente le aree principali in cui sono stati rilevati significativi scostamenti dalla definizione di esposizioni in default prevista dalla disciplina prudenziale, tali da influire sulla capacità del lettore di raffrontare e comprendere le informazioni sulle esposizioni per livelli di PD.

(2) Le informazioni su PD, LGD ed EAD che seguono devono riflettere gli effetti di garanzie reali, accordi di compensazione e garanzie personali/derivati su crediti, laddove riconosciuti. Le informazioni per ciascun livello di PD devono comprendere le PD medie ponderate per le esposizioni. Qualora le banche a fini informativi aggregino i vari livelli di PD, l’aggregazione deve condurre a una ripartizione rappresentativa della distribuzione dei livelli di PD usata nel metodo IRB.

(3) Le banche dovranno fornire una sola stima di EAD per ciascun portafoglio. Tuttavia, ove lo ritengano utile, al fine di attribuire maggiore significatività alla valutazione del rischio essi possono anche segnalare stime di EAD riferite a più categorie di EAD, sulla base delle esposizioni fuori bilancio alle quali esse si riferiscono.

Informativa quantitativa: risultati storici	(g)	Rettifiche di valore effettive (ad esempio, cancellazioni e svalutazioni specifiche) nel periodo precedente per ciascuna classe regolamentare di attività (con indicazione separata per ciascuna delle categorie delle esposizioni al dettaglio) e le differenze rispetto agli anni precedenti.
	(h)	Descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sulle perdite effettive del periodo precedente (ad esempio, la banca ha registrato tassi di inadempienza più alti della media, oppure LGD e fattori di conversione del credito superiori alla media).
	(i)	Raffronto tra le stime effettuate dalla banca e i risultati effettivi con riferimento ad un più lungo periodo di tempo. Tale raffronto dovrebbe quantomeno includere informazioni sulle stime di perdita a fronte delle perdite effettive in ciascuna classe regolamentare di attività, su un lasso di tempo sufficiente a consentire una valutazione significativa della performance dei processi di rating interni per ciascuna classe regolamentare di attività (per le esposizioni al dettaglio, le informazioni devono essere fornite per ciascuna delle categorie previste). Ove necessario, le banche disaggregano ulteriormente tali dati per fornire un'analisi delle PD e, per quelli che adottano il metodo IRB avanzato, dei risultati delle LGD e dei fattori di conversione del credito a fronte delle stime fornite.

(*) *Requisiti di idoneità per l'impiego di particolari strumenti o metodologie.*

Tavola 8
Tecniche di attenuazione del rischio (*) (1)

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e “fuori bilancio” con l’indicazione della misura in cui la banca ricorre alla compensazione.
	(b)	Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali.
	(c)	Descrizione dei principali tipi di garanzie reali accettate dalla banca.
	(d)	Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e il loro merito di credito.
	(e)	Informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell’ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati.
Informativa quantitativa	(f)	Per le banche che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito conformemente al metodo standardizzato o al metodo IRB di base, separatamente per ciascuna classe regolamentare di attività, il valore dell’esposizione totale (al netto, se applicabili, delle compensazioni in bilancio e degli accordi di compensazione fuori bilancio) che è coperto da garanzie reali finanziarie e da altre garanzie reali ammesse, dopo l’applicazione delle rettifiche per volatilità (2).
	(g)	Per le banche che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito conformemente al metodo standardizzato o al metodo IRB di base, separatamente per ciascuna classe regolamentare di attività, l’esposizione totale (al netto, se applicabili, delle compensazioni in bilancio e degli accordi di compensazione fuori bilancio) coperta da garanzie personali o derivati su crediti. Per gli strumenti di capitale tale requisito informativo si applica a ciascuno dei metodi (metodo della ponderazione semplice, metodo PD/LGD, metodo dei modelli interni).

(*) *Requisiti di informativa per le banche che utilizzano tecniche di attenuazione del rischio di credito.*

(1) I derivati su crediti che sono trattati nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione sintetiche vanno esclusi dalle informazioni sugli strumenti di CRM e inclusi in quelle relative alle cartolarizzazioni.

(2) Nel caso di adozione del metodo integrale, l’esposizione totale coperta da garanzie reali al netto degli scarti deve essere ulteriormente ridotta, se del caso, allo scopo di eliminare gli eventuali aggiustamenti positivi applicati all’esposizione.

Tavola 9
Rischio di controparte (1)

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	<p>Descrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) della metodologia utilizzata per assegnare i limiti operativi definiti in termini di capitale interno e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte; ii) delle politiche relative alle garanzie ed alle valutazioni concernenti il rischio di controparte; iii) delle politiche rispetto alle esposizioni al rischio di correlazione sfavorevole (<i>wrong-way risk</i>); iv) dell'impatto, in termini di garanzie che la banca dovrebbe fornire, in caso di abbassamento della valutazione del proprio merito di credito (<i>downgrading</i>).
Informativa quantitativa	(b)	<ul style="list-style-type: none"> i) Il <i>fair value</i> lordo positivo dei contratti; ii) la riduzione del <i>fair value</i> lordo positivo dovuto a compensazione; iii) il <i>fair value</i> positivo al netto degli accordi di compensazione; iv) le garanzie reali detenute; v) il <i>fair value</i> positivo dei contratti derivati al netto degli accordi di compensazione e degli accordi di garanzia; vi) le misure dell'EAD, o di valore dell'esposizione al rischio di controparte, calcolate secondo i metodi utilizzati (modelli interni, standardizzato, valore corrente); vii) il valore nozionale dei derivati di credito di copertura del rischio di controparte; viii) la distribuzione del <i>fair value</i> positivo dei contratti per tipo di sottostante (2);

(1) Applicabile agli strumenti derivati negoziati *over-the-counter* (inclusi i derivati su crediti) nonché alle operazioni *Securities Financing Transactions* (operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini).

(2) Ad esempio: contratti sui tassi di interesse, contratti FX, contratti su titoli di capitale, derivati su crediti, contratti su merci/altri contratti.

		<p>ix) valore nozionale dei derivati su crediti del portafoglio bancario e del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, suddiviso per tipologie di prodotti (1), ulteriormente dettagliato in funzione del ruolo svolto dalla banca (acquirente o venditore di protezione) nell'ambito di ciascun gruppo di prodotti;</p> <p>x) stima di α se la banca ha ricevuto l'autorizzazione della Banca d'Italia ad effettuare tale stima.</p>
--	--	--

(1) Ad esempio: *credit default swap, total rate of return swap*.

Tavola 10
Operazioni di cartolarizzazione (1)

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	i) Descrizione degli obiettivi della banca relativamente all'attività di cartolarizzazione; ii) ruoli svolti nel processo di cartolarizzazione (2) e, per ciascuno di essi, l'indicazione della misura del coinvolgimento della banca; iii) indicazione dei metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che la banca applica all'attività di cartolarizzazione (metodo standardizzato, approccio basato sui rating, approccio della formula di vigilanza, approccio della valutazione interna).
	(b)	Sintesi delle politiche contabili che la banca segue con riferimento all'attività di cartolarizzazione, specificando: <ul style="list-style-type: none"> i) se le operazioni sono trattate come cessioni o come finanziamenti; ii) il riconoscimento dei ricavi da cessione; iii) le ipotesi di base per la valutazione delle esposizioni verso la cartolarizzazione; iv) il trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche, se ciò non è già contemplato da altre norme contabili (ad esempio, sui derivati).
	(c)	Denominazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata.
Informativa quantitativa	(d)	Ammontare totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dalla banca e assoggettate alle disposizioni in materia di cartolarizzazioni (suddivise fra tradizionali e sintetiche), per tipologia di esposizione (3) (4).
	(e)	Per le esposizioni cartolarizzate dalla banca e assoggettate alle disposizioni in materia di cartolarizzazioni, la ripartizione, per tipologia di esposizione: <ul style="list-style-type: none"> i) dell'importo delle esposizioni deteriorate e scadute e ii) delle perdite riconosciute dalla banca nel periodo (5).

(1) I derivati su crediti che sono trattati, per le finalità delle presenti disposizioni, come elementi di strutture di cartolarizzazioni sintetiche vanno esclusi dalle informazioni sugli strumenti di CRM e inclusi in quelle relative alle cartolarizzazioni.

(2) Ad esempio; "originator", investitore, "servicer", fornitore di supporto al credito, sponsor di ABCP, fornitore di liquidità, controparte *swap*.

(3) Ad esempio, carte di credito, prestiti per l'acquisto di immobili o autoveicoli, ecc.

(4) Le operazioni di cartolarizzazione nelle quali l'"originator" non mantiene alcuna esposizione derivante dalle cartolarizzazioni stesse vanno rilevate unicamente nell'anno di realizzazione e devono essere indicate separatamente.

(5) Per esempio, cancellazioni/rettifiche (se le attività restano nel bilancio della banca).

	(f)	Ammontare aggregato delle posizioni inerenti a cartolarizzazione proprie o di terzi (1), ripartito per tipologia di esposizione.
	(g)	Ammontare aggregato delle posizioni inerenti a cartolarizzazione proprie o di terzi, ripartito in funzione di un numero significativo di fasce di ponderazione del rischio. Le posizioni alle quali è stata applicata una ponderazione del rischio del 1250% o che sono state dedotte vengono indicate separatamente.
	(h)	Per le operazioni soggette al trattamento previsto per le cartolarizzazioni di esposizioni rotative con clausole di rimborso anticipato, l'ammontare aggregato in essere di tali esposizioni, separate in base alle ragioni di credito, rispettivamente, del cedente e dell'investitore.
	(i)	Sintesi delle operazioni di cartolarizzazione effettuate nel periodo, compreso l'ammontare delle esposizioni cartolarizzate (per tipologia di esposizione), nonché i ricavi o le perdite da cessione, ripartiti per tipologia di esposizione.

(1) Tra le esposizioni derivanti da cartolarizzazioni figurano, tra l'altro, titoli di debito, linee di liquidità, altri impegni e supporti di credito quali depositi di contanti in garanzia e altre attività subordinate.

Tavola 11

Rischi di mercato: informazioni per le banche che utilizzano il metodo dei modelli interni per il rischio di posizione, per il rischio di cambio e per il rischio di posizione in merci (IMA)

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Per ciascun portafoglio sottoposto all'IMA: i) caratteristiche dei modelli utilizzati; ii) descrizione delle prove di stress applicate al portafoglio; iii) descrizione dell'approccio usato per effettuare test retrospettivi e/o convalidare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi di modellizzazione.
	(b)	Perimetro dell'autorizzazione all'uso del metodo dei modelli interni rilasciata dalla Banca d'Italia.
	(c)	Descrizione del livello di conformità alle norme che disciplinano i sistemi e i controlli volti ad assicurare valutazioni prudenti e affidabili delle posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo 4, Allegato A, Parte B), nonché delle metodologie impiegate per assicurare il rispetto di tali norme.
Informativa quantitativa	(d)	I VaR giornalieri massimi, medi e minimi nel periodo di riferimento e il VaR di fine periodo.
	(e)	Il raffronto dei VaR di fine giornata con le variazioni giornaliere del valore effettivo del portafoglio - a parità di composizione - del giorno lavorativo successivo (cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte terza, Sezione IV, par. 4); vanno illustrate le motivazioni degli scostamenti rilevanti verificatisi nel periodo di riferimento.

Tavola 12
Rischio operativo

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Descrizione del metodo adottato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo.
	(b)	Descrizione dei metodi avanzati di misurazione del rischio operativo (AMA), qualora utilizzati dalle banche, includendo una descrizione dei fattori interni ed esterni di rilievo presi in considerazione nel metodo adottato. In caso di utilizzo parziale dell'AMA, vanno precisati l'ambito di applicazione e il grado di copertura dei diversi metodi impiegati.
	(c)*	Per le banche che utilizzano l'AMA, descrizione dell'uso di coperture assicurative e di altri strumenti per il trasferimento del rischio ai fini dell'attenuazione del rischio operativo.

(*) *Requisiti di idoneità per l'impiego di particolari strumenti o metodologie.*

Tavola 13

Esposizioni in strumenti di capitale: informazioni sulle posizioni incluse nel portafoglio bancario

		Descrizione dell'informazione	
Informativa qualitativa	(a)	<p>i) Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti (es. realizzazione di guadagni in linea capitale, relazioni con le controparti, motivazioni strategiche);</p> <p>ii) descrizione delle tecniche di contabilizzazione e delle metodologie di valutazione utilizzate, incluse le ipotesi di fondo e le prassi che influiscono sulla valutazione, nonché le modifiche significative di tali prassi.</p>	
	(b)	Valore di bilancio e <i>fair value</i> e, per i titoli quotati, raffronto con la quotazione di mercato qualora questa si discosti in modo significativo dal relativo <i>fair value</i> .	
Informativa quantitativa	(c)	<p>Tipologia, natura e importi delle esposizioni, distinguendole tra:</p> <p>i) esposizioni negoziate sul mercato;</p> <p>ii) esposizioni in strumenti di <i>private equity</i> detenute nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati;</p> <p>iii) altre esposizioni.</p>	
	(d)	Utili e perdite complessivamente realizzati nel periodo di riferimento a seguito di cessioni e liquidazioni.	
	(e)	i)	Plus/minusvalenze totali non realizzate (registrate nello stato patrimoniale ma non a conto economico);
		ii)	ammontare delle plus/minusvalenze di cui sopra incluso nel patrimonio di base ovvero in quello supplementare.

Tavola 14

Rischio di tasso di interesse sulle posizioni incluse nel portafoglio bancario

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	i) Natura del rischio di tasso di interesse; ii) ipotesi di fondo utilizzate nella misurazione e gestione del rischio, in particolare relative ai finanziamenti con opzione di rimborso anticipato e alla dinamica dei depositi non vincolati; iii) frequenza di misurazione di questa tipologia di rischio.
Informativa quantitativa	(b)	Coerentemente con il metodo di misurazione del rischio di tasso di interesse adottato dal <i>management</i> , l'aumento/diminuzione degli utili o del capitale economico (o di altri indicatori rilevanti) – ripartito per principali valute (1) – nell'ipotesi di uno <i>shock</i> dei tassi verso l'alto o verso il basso.

(1) Quelle non significative vanno raggruppate come se fossero un'unica valuta.